

## **TI\_GERICHTE 38.2020.56 vom 22. Februar 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2020.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.56)

FR: TI\_GERICHTE 38.2020.56 du 22 février 2021

IT: TI\_GERICHTE 38.2020.56 del 22 febbraio 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie ( DTF 116 V 281 ; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre ( DTF 115 V 326 ), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI). 4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti ( DTF 115 V 326 consid.

#### **E. 3.2**

Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto che l'ordine di restituzione del 17 gennaio 2012, con cui l'amministrazione ha chiesto all'assicurato il rimborso di parte delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di aprile, maggio, giugno, agosto e novembre 2010, non risultava giustificato, dal punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato, per il mese di aprile già per il fatto che se era vero che, come indicato dalle pertinenti direttive della SECO, andava tenuto conto di una decisione dell'assicurazione invalidità anche se non era ancora cresciuta in giudicato (cfr. Prassi LADI C29), era altrettanto vero che il progetto di decisione non costituiva ancora una decisione formale. Pertanto, l'adeguamento del guadagno assicurato per il mese di aprile 2010, precedente l'emissione della decisione 18 maggio 2010 dell'UAI, appariva prematuro.

#### **E. 3.3**

La tesi del giudice cantonale merita di essere condivisa, essendo conforme alla giurisprudenza in materia. In effetti, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire, perlomeno implicitamente, nel senso esposto nel giudizio impugnato (cfr., tra le altre, sentenza 8C\_40/2011 del 4 marzo 2011). L'argomentazione ricorsuale non permette di concludere diversamente. Su questo punto, in quanto infondato, il ricorso va pertanto respinto.

#### **E. 3.3.1**

Selon la jurisprudence, l'art. 40b OACI prescrit la correction du gain assuré lorsque celui-ci est fondé sur un salaire que l'assuré n'est plus en mesure de réaliser au moment de la survenance du chômage, en raison d'une invalidité survenue entre-temps ( ATF 133 V 530

consid. 4.1.2 p. 534 s.). Cette correction se justifie également lorsque le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente ( ATF 133 V 524 consid. 5.2 et 5.3 p. 527 s.). En revanche, la situation est différente lorsque l'assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien avant le début du chômage. Dans ce cas, l'art. 40b OACI ne s'applique pas et le gain assuré est calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la capacité de gain résiduelle inchangée (arrêt C 314/02 du 4 mars 2005, consid. 2.2.1; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 317 n. 4.6.12). Il ressort de ce qui précède que le gain assuré doit être corrigé conformément à l'art. 40b OACI lorsque l'assuré n'est plus en mesure, au moment de la survenance du chômage, de réaliser un salaire équivalent au salaire retenu pour le calcul du gain assuré, en raison d'une invalidité survenue entre-temps. A cet égard, il est sans importance que celui-ci ait été calculé en fonction du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI ou sur la base du salaire normalement obtenu au sens de l'art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI.

### **E. 3.3.2**

En règle générale, le gain assuré est fixé compte tenu du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd. 2007, p. 2292 s. n. 380 ss; BORIS RUBIN, op. cit., p. 312 ss n. 4.6.7). Toutefois, lorsque, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI; cf. consid. 3.1).” 2.6. Nella DTF 133 V 524 già citata (cfr. supra consid. 2.5.), l'Alta Corte ha, pure, stabilito, d'un lato, che, qualora un assicurato non raggiunge il grado d'invalidità che gli permetterebbe di percepire una rendita, la presa in considerazione nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione del grado di invalidità stabilito dall'AI è problematica e può portare a risultati iniqui. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha evidenziato che nella procedura AI l'assicurato non ha un interesse degno di protezione a fare valere un grado di invalidità inferiore o addirittura nullo. Inoltre, ha precisato il Tribunale federale, il grado di invalidità viene fissato secondo la situazione di fatto esistente al momento in cui l'ufficio AI emette la decisione. A fronte, quindi, della determinazione, da parte dell'Ufficio AI, di un grado di invalidità che non dà diritto ad una rendita, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione occorre accertare preventivamente se la capacità lucrativa dell'assicurato non sia, nel frattempo, migliorata (cfr. consid. 6.1.). In quel caso di specie, l'assicurato aveva ripetutamente sostenuto che, successivamente alla decisione dell'Ufficio AI, il suo stato di salute era migliorato, che si sentiva totalmente abile al lavoro e motivato. Ciò posto, l'Alta Corte ha ritenuto che si rendevano necessari ulteriori accertamenti ed ha, quindi, rinviato gli atti all'amministrazione (cfr. consid. 6.2.). In proposito cfr. pure SECO, Audit Letter 2019/1 dell'aprile 2019, pag. 4 e supra consid. 1.3. 2.7. Con sentenza 8C\_918/2012 del 29 gennaio 2013 il TF ha poi stabilito che, poiché il progetto di decisione non costituisce una decisione formale, l'adeguamento del guadagno assicurato va effettuato a partire dal mese seguente l'emanazione della decisione formale dell'UAI ( in casu emessa l'11 agosto 2020): "

### **E. 3.4**

A titolo abbondanziale giova aggiungere che, a ben vedere, sempre dal punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato causa l'invalidità, anche la richiesta di

restituzione per il mese di maggio 2010 si avvera infondata. Le citate direttive dell'autorità ricorrente prevedono infatti che la cassa corregga il guadagno assicurato all'inizio del mese successivo alla decisione dell'assicurazione per l'invalidità (Prassi LADI C29), che in concreto, come visto, porta la data del 18 maggio 2010. Il Tribunale federale, tuttavia, non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). Contrariamente a quanto disposto dal vecchio art. 114 OG, la legge non prevede eccezioni secondo cui il giudice sarebbe abilitato a statuire a pregiudizio dei ricorrenti (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 2-7 ad art. 107 LTF).". Anche con sentenza 8C\_86/2016 del

#### **E. 4**

pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione ( DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze ( DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C\_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2. A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 248) rileva del resto: " Salaire AVS «obtenu normalement». – Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1 er phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)." 2.4. In virtù e nell'ambito della delega legislativa di cui all'art. 23 cpv. 1 in fine (cfr. consid. 2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI; v. anche STF 8C\_794/2019 del 29 aprile 2020, consid. 4.2.). Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI). Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI). È altresì utile rilevare che l'art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo

giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno. 2.5. L'art. 40b OADI prevede che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 67/04 del 9 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 357, ha stabilito che, per quanto attiene al guadagno assicurato di persone invalide, punto di partenza è il salario effettivamente conseguito durante un certo periodo prima della diminuzione della capacità di guadagno dovuta a un danno alla salute. Questo dato, in virtù dell'art. 40b OADI, dev'essere moltiplicato per il fattore risultante dalla differenza tra 100% e il grado d'invalidità. Con riguardo alla pluriennale prassi amministrativa e giudiziaria, non determinante è il reddito (ipotetico) d'invalido. L'Alta Corte, con giudizio C 79/06 del 18 luglio 2007, pubblicato in DTF 133 V 524, ha poi deciso che, contrariamente alla ratio legis definita in maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l'art. 40b OADI regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, ma anche - in maniera più generale - la delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile. Al riguardo la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C\_104/2011 del 2 dicembre 2011, ha precisato quanto segue: " (...)

## **E. 6**

luglio 2016, pubblicata in DTF 142 V 380 e in DLA 2016 N. 11 pag. 233, l'Alta Corte ha stabilito che di principio, solo la decisione (non ancora cresciuta in giudicato) dell'assicurazione invalidità o di un'altra assicurazione sociale costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno assicurato. In proposito cfr. pure STF 8C\_791/2016 del 27 gennaio 2017, STF 8C\_138/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.2.2. 2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l'assicurato è stato attivo, in qualità di Capo Team \_\_\_\_\_, alle dipendenze delle \_\_\_\_\_, dall'autunno 2013 al 30 marzo 2020. In concreto, al ricorrente – che si è annunciato per il collocamento il 17 marzo 2020 ed ha chiesto l'attribuzione di indennità di disoccupazione a partire dal 1° aprile 2020 (cfr. doc. 1 e 2) – sono state corrisposte indennità di disoccupazione calcolate, per i mesi di aprile e maggio 2020, a partire da un guadagno assicurato di fr. 8'095.-, fissato dalla Cassa sulla base dei conteggi di salario trasmessile (cfr. doc. 6, 7 e 20, pag. 1 e 2). Nel certificato medico del 29 aprile 2020, trasmesso alla Cassa, il dr. med. \_\_\_\_\_ ha attestato la piena abilità dell'assicurato a decorrere dal 1° aprile 2020, precisando quanto segue: " Per il signor RI 1 è indicato un ruolo lavorativo con delle responsabilità limitate e pochi contatti indispensabili. Non è possibile esercitare un impiego con turni notturni." (cfr. doc. 10) In data 20 maggio 2020, l'UAI ha allestito un progetto di decisione da cui si evince che dagli accertamenti esperiti è emerso quanto segue: " (...) Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risultano medicalmente oggettivate le seguenti incapacità lavorative: - Nell'abituale attività di dirigente del team \_\_\_\_\_: 100% dal 23.03.0218 - In attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali: 100% dal 23.03.0218 50% dal 19.04.2019 0% dal 01.04.2020 Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in seguito valutato l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno. (...) Alla scadenza dell'anno di attesa (mese di marzo 2019) lei presentava una

totale incapacità lavorativa in ogni attività lucrativa, motivo per cui la sua capacità di guadagno era nulla. (...) dal 19.04.2019 la sua capacità lavorativa è del 50% in attività adeguate allo stato di salute. (...) Dal 01.04.2020 la sua capacità lavorativa è totale in attività adeguate allo stato di salute.”. Confrontando il “ reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute ” con il “ reddito con limitazioni dovute al danno alla salute ” (stabilito sulla base di una capacità lavorativa pari al 100%) e tenendo in considerazione la risultante perdita di guadagno, l’UAI, sempre nel progetto del 20 maggio 2020, ha stabilito un grado di invalidità pari al 36% (cfr. doc. 11). Il 26 maggio 2020, la Cassa ha comunicato all’assicurato che, preso atto del progetto di decisione del 20 maggio 2020 dell’UAI, il suo grado di idoneità al collocamento veniva ridotto nella misura del 36% e che, per tale ragione, dal 1° giugno 2020, anche il suo guadagno assicurato veniva rivisto conseguentemente al ribasso, e meglio in fr. 5'181.- (doc. 12). Ciò è, poi, stato effettivamente il caso, e meglio come risulta dai conteggi agli atti relativi al giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (cfr. doc. 20, pag. 3-6). Con decisione formale dell’11 agosto 2020, l’UAI ha confermato il progetto di data 20 maggio 2020 e stabilito che l’assicurato, a decorrere dal 1° aprile 2020 non ha diritto ad una rendita AI (cfr. doc. 14). L’UAI, in particolare, ha ritenuto che, a decorrere dal 1° aprile 2020 (compreso), il ricorrente era abile nella misura del 100% unicamente in “ attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali ”, mentre rimaneva inabile “ nell’abituale attività di dirigente del team \_\_\_\_\_ ”. Contestualmente, “ preso atto delle osservazioni presentate con scritto del 18.06.2020 (...) nonché del certificato medico prodotto (certificato del Dr. med. \_\_\_\_\_ datato 29.04.2020 allestito per la Cassa disoccupazione) ”, il competente Ufficio ha osservato quanto segue: “ A riguardo della valutazione medica il nostro Servizio Medico Regionale ha avuto modo di confermare l’esigibilità lavorativa precedentemente espressa. E’ stato tuttavia precisato che sono controindicati turni notturni e che vi devono essere responsabilità limitate e pochi contatti interpersonali.” (cfr. all. a doc. VII) Nelle osservazioni di data 17 agosto 2020 inoltrate alla Cassa, il ricorrente (patrocinato dall’avv. RA 1), sollecitando l’emissione di una decisione formale in merito alla diminuzione del guadagno assicurato da parte dell’amministrazione, ha, in particolare, rilevato di essere abile nella misura del 100%, precisando che il “ il tasso del 36% ” di cui al progetto di decisione “ non riguarda l’inabilità lavorativa, ma unicamente la percentuale di perdita di capacità di guadagno e deriva dal confronto tra il precedente salario (...) ed il salario che egli potrebbe conseguire in un’attività ripetitiva confacente alle sue limitazioni ” di modo che “ (...) egli è collocabile nella misura del 100% e l’ultimo salario percepito è quello che gli era versato presso il suo precedente datore di lavoro, ovvero le \_\_\_\_\_ .” (cfr. doc. 15). La parte resistente, con decisione del 19 agosto 2020, ha, però, confermato la riduzione del guadagno assicurato a fr. 5'181.- (cfr. doc. 16 e consid. 1.1.). Analogamente ha proceduto la Cassa con la decisione su opposizione del 14 settembre 2020, avverso la quale l’assicurato ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), interposto ricorso, allegando - oltre all’Audit Letter 2019/1 emanata dalla SECO nell’aprile 2019 -, un nuovo certificato medico del dr. med. \_\_\_\_\_ di data 23 settembre 2020, con cui lo specialista ha attestato che RI 1 “ (...) sotto il profilo psichiatrico, è abile al lavoro 100% dal 01.04.2020 .” (cfr. all. E a doc. I). 2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, rileva che in concreto l’assicurato ha fatto valere che, rispetto al maggio 2020, il suo stato di salute è migliorato, richiamando, su questo punto, la DTF 133 V 524 e l’Audit Letter 2019/1 emanata dalla SECO nell’aprile 2019, pag. 4-5. Egli, e meglio come osservato dal suo psichiatra curante, dr. med. \_\_\_\_\_, sarebbe, infatti, abile al lavoro al 100% dal punto

di vista psichiatrico. Abilità, questa, che, stando al tenore del certificato medico di data 23 settembre 2020 - ed a differenza di quanto attestato dal medesimo specialista in data 20 aprile 2020 - parrebbe valere per ogni attività e non essere, quindi, più riferibile alle sole attività adeguate allo stato di salute e che, in particolare, non terrebbe più conto delle limitazioni relative ai turni notturni, alla responsabilità ed ai contatti sul posto di lavoro. Se così fosse, attentamente esaminate le circostanze del caso di specie e tutto ben considerato, si dovrebbe ritenere, che nella presente fattispecie all'assicurato potrebbe essere applicabile l'eccezione al principio generale contemplata dalla giurisprudenza di cui alla DTF 133 V 524 (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.). 2.10. In concreto, la presente vertenza non può, quindi, essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio. La fattispecie deve essere, infatti, ulteriormente indagata dalla Cassa, chiamata, d'un lato, a stabilire se le limitazioni funzionali di cui alla decisione di data 11 agosto 2020 dell'UAI fossero, o meno, da ricondursi unicamente ai disturbi in relazione ai quali si è pronunciato anche il dr. med. \_\_\_\_\_ e, d'altro lato, a verificare presso quest'ultimo se RI 1, successivamente al 1° aprile 2020, sia tornato ad essere abile nella misura del 100% non solo in attività adeguate al suo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali di cui al precedente certificato medico della specialista in questione, bensì in ogni attività, ivi compresa quella abituale. Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l'annullamento della decisione su opposizione del 14 settembre 2020 ed il rinvio degli atti alla Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari e suindicati. La Cassa, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se il guadagno assicurato dell'insorgente deve, o meno, essere ridotto, tenendo altresì in considerazione, su questo punto, la giurisprudenza di cui al consid. 2.7. secondo cui, di principio, solo la decisione (non ancora cresciuta in giudicato), in particolare, dell'assicurazione invalidità costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno assicurato. 2.11. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGa).

### **E. 37**

cpv. 1 OADI; v. anche STF 8C\_794/2019 del 29 aprile 2020, consid. 4.2.).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Nel certificato medico del 29 aprile 2020, trasmesso alla Cassa, il dr. med. \_\_\_\_\_ ha attestato la piena abilità dell'assicurato a decorrere dal 1° aprile 2020, precisando quanto segue:

In data 20 maggio 2020, l'UAI ha allestito un progetto di decisione da cui si evince che dagli accertamenti esperiti è emerso quanto segue:

Confrontando il reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute con il reddito con limitazioni dovute al danno alla salute (stabilito sulla base di una capacità lavorativa pari al 100%) e tenendo in considerazione la risultante perdita di guadagno, l'UAI, sempre nel progetto del 20 maggio 2020, ha stabilito un grado di invalidità pari al 36% (cfr. doc.

11).

Il 26 maggio 2020, la Cassa ha comunicato all'assicurato che, preso atto del progetto di decisione del 20 maggio 2020 dell'UAI, il suo grado di idoneità al collocamento veniva ridotto nella misura del 36% e che, per tale ragione, dal 1° giugno 2020, anche il suo guadagno assicurato veniva rivisto conseguentemente al ribasso, e meglio in fr. 5'181.- (doc. 12). Ciò è, poi, stato effettivamente il caso, e meglio come risulta dai conteggi agli atti relativi al giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (cfr. doc. 20, pag. 3-6).

Con decisione formale dell'11 agosto 2020, l'UAI ha confermato il progetto di data 20 maggio 2020 e stabilito che l'assicurato, a decorrere dal 1° aprile 2020 non ha diritto ad una rendita AI (cfr. doc. 14).

L'UAI, in particolare, ha ritenuto che, a decorrere dal 1° aprile 2020 (compreso), il ricorrente era abile nella misura del 100% unicamente in attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali, mentre rimaneva inabile nell'abituale attività di dirigente del team \_\_\_\_\_.

Contestualmente, preso atto delle osservazioni presentate con scritto del 18.06.2020 ( ) nonché del certificato medico prodotto (certificato del Dr. med. \_\_\_\_\_ datato 29.04.2020 allestito per la Cassa disoccupazione), il competente Ufficio ha osservato quanto segue:

Nelle osservazioni di data 17 agosto 2020 inoltrate alla Cassa, il ricorrente (patrocinato dall'avv. RA 1), sollecitando l'emissione di una decisione formale in merito alla diminuzione del guadagno assicurato da parte dell'amministrazione, ha, in particolare, rilevato di essere abile nella misura del 100%, precisando che il 36% di cui al progetto di decisione non riguarda l'inabilità lavorativa, ma unicamente la percentuale di perdita di capacità di guadagno e deriva dal confronto tra il precedente salario ( ) ed il salario che egli potrebbe conseguire in un'attività ripetitiva confacente alle sue limitazioni di modo che ( ) egli è collocabile nella misura del 100% e l'ultimo salario percepito è quello che gli era versato presso il suo precedente datore di lavoro, ovvero le \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 15).

Se così fosse, attentamente esaminate le circostanze del caso di specie e tutto ben considerato, si dovrebbe ritenere, che nella presente fattispecie all'assicurato potrebbe essere applicabile l'eccezione al principio generale contemplata dalla giurisprudenza di cui alla DTF 133 V 524 (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.